

COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA

Provincia di Brescia

Codice Ente 10408

n. 23 Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO PARERE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'ATTUAZIONE DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

In data 15/03/2010 alle ore 19.00, nella sala comunale, previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto Comunale si riunisce la Giunta Comunale. Intervengono i signori:

ADELIO ZENI Sindaco Presente
SILVIA RAZZI Assessore e Vice-Sindaco Presente
CATERINA STAFFONI Assessore Presente
VALERIA NOVELLI Assessore Presente
SILVANO ZANELLI Assessore Presente

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Partecipa il Segretario Comunale Sig. dr. MAURO MANTOVANI.

Constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Signor dr. ADELIO ZENI - Sindaco che dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il giorno 25.03.2010 e per quindici giorni consecutivi ai sensi della normativa vigente.

Puegnago d/G, 25.03.2010



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. MAURO MANTOVANI

DATA 25.03.2010

Comunicata ai Capigruppo Consiliari in elenco ai sensi dello art.125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.



Il Segretario Comunale
dr. MAURO MANTOVANI

DATA

Comunicata alla Prefettura ai sensi dello art.135 comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Il Sindaco
dr. ADELIO ZENI

DATA

Inviata comunicazione per i provvedimenti di controllo al Revisore dei Conti.

Il Segretario Comunale
dr. MAURO MANTOVANI

Divenuta esecutiva ai sensi dello art.134 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Puegnago d/G, 19.04.2010

Il Segretario Comunale
dr. MAURO MANTOVANI



PARERE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE PER L'ATTUAZIONE DELL'ISCRIZIONE ANAGRAFICA NEL REGISTRO DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE E DISPOSIZIONI CONGIUNTE IN MATERIA IGIENICO SANITARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA.

N. 23 DEL 15.03.2010

Il sottoscritto dr. Mauro Mantovani, Segretario Comunale, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica nel limite delle proprie competenze.



dr. MAURO MANTOVANI

La sottoscritta dr. Ledy Maccarinelli, Responsabile del Servizio, in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile nel limite delle proprie competenze.



dr. LEDY MACCARINELLI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 ed il nuovo regolamento anagrafico della popolazione approvato con D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, prevedono l'obbligo di registrare nell'anagrafe della popolazione residente qualsiasi cittadino, italiano o straniero, che intenda stabilire la propria dimora abituale in un Comune;
- l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero in possesso di regolari condizioni di soggiorno, sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani;
- l'art. 15 del D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286) prevede che le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e dal regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, come modificato dallo stesso D.P.R. 394/99;
- gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" definiscono le competenze del Sindaco, attribuendo allo stesso compiti e funzioni, sia in qualità di rappresentante dell'Amministrazione locale, sia in veste di Ufficiale di Governo nei servizi di competenza statale ad esso demandati;

RILEVATO che:

- il Sindaco, all'interno delle funzioni locali e statali attribuitegli dalla legge e nei limiti territoriali di competenza, ove sussista la necessità, può adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti anche di carattere contingibile ed urgente in materia di igiene e sanità pubblica, di ordine e sicurezza pubblica con l'onere della vigilanza, in quanto Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza, informandone il Prefetto;
- ai sensi dell'art. 5-bis del suddetto art. 54 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco segnala alle competenti autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero per l'eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal territorio dello Stato;
- l'art. 1, comma 18, della Legge 15 luglio 2009 n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" introduce la modifica all'art. 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 inserendo dopo il 1° comma quello seguente: "L'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica, possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie";
- l'art. 1, comma 19, della sopra richiamata Legge n. 94/2009, sostituisce la lettera a) del comma 3 dell'articolo 29 "Ricongiungimento familiare del T.U. di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 con quanto segue: "Salvo che si tratti di rifugiato, lo straniero che richiede il ricongiungimento deve dimostrare la disponibilità; lettera a): di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Nel caso di un figlio di età inferiore agli anni quattordici al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore effettivamente dimorerà";

DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 15.03.2010

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998 n. 286 *"Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"* ed in particolare l'art. 7 in materia di obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro il quale stabilisce che chiunque fornisca alloggio od ospitalità, ovvero assuma alle proprie dipendenze un cittadino straniero, debba darne comunicazione entro le 48 ore all'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza;

CONSIDERATO che il comma 2 del sopra richiamato art. 7 del D.Lgs. 286/1998 stabilisce i contenuti di tale comunicazione e che quindi, al fine di dare concreta attuazione alla norma di cui trattasi, occorre disporre una precisa e dettagliata attività di verifica in ordine alla completezza dei dati dichiarati, anche al fine dell'eventuale applicazione delle sanzioni di cui al comma 2bis del medesimo articolo 7;

PRESO ATTO di quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 200704163/15100/14865 del 6 aprile 2007, relativamente ai compiti di verifica demandati ai Comuni in ordine all'assenza o al venir meno delle condizioni del soggiorno del cittadino comunitario, accertati nel corso degli adempimenti previsti dal D.Lgs n. 30/2007 che prevede in tal caso la comunicazione al Prefetto per l'adozione del provvedimento di allontanamento;

DATO ATTO che, in sede di verifica da parte degli agenti della Polizia Locale dei requisiti previsti per ottenere l'iscrizione anagrafica, si rilevano spesso circostanze di sovraffollamento e di alloggi in evidente stato di degrado, incompatibile con il requisito dell'abitabilità e del rispetto delle condizioni igienico sanitarie dell'immobile la cui puntuale verifica è espressamente prevista dall'articolo 1, comma 18, della Legge 94/2009;

CONSIDERATO che il venir meno delle condizioni igienico sanitarie e di salubrità dei locali può determinare, a tutela dell'incolumità degli individui e delle preminenti esigenze di sanità pubblica, l'avvio delle procedure di sgombero degli stessi con conseguente perdita del requisito di dimora abituale;

DATO ATTO che la condizione abitativa è elemento essenziale nella determinazione del grado di integrazione di ogni persona e dei nuclei familiari nella collettività e che l'accezione di abitazione rappresenta il significato ben più ampio di ambiente che deve possedere dei requisiti minimi di base, ben definiti, che permettano ad ogni individuo di soddisfare i propri bisogni primari tra i quali le condizioni igienico sanitarie, lo svolgimento di attività lecite senza impedimenti e privazioni, costituendo un aspetto centrale della vita quotidiana di ciascun individuo;

RITENUTO che, ove vengano meno tali presupposti, si determini una limitazione del diritto soggettivo alla tutela della salute e al benessere di ciascun individuo e dei suoi familiari e che, laddove se ne riscontri la necessità e l'urgenza per garantirne il suo esercizio, occorra intervenire in forza del potere-dovere riconosciuto in capo al Sindaco quale Autorità Locale Igienico Sanitaria e di Pubblica Sicurezza nei limiti delle funzioni affidategli dalla legge;

RITENUTO di dover dare immediata attuazione a quanto previsto dalla Legge 94 del 15 luglio 2009 stabilendo che, nel procedimento per l'iscrizione e/o richiesta di variazione anagrafica nel registro della popolazione residente di cui alla legge 24.12.1954, n. 1228, venga eseguito l'accertamento dei requisiti igienico-sanitari ovvero dell'idoneità abitativa riferita all'immobile ove l'interessato intende stabilire la propria residenza;

RICONOSCIUTO pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, dover disporre adeguate misure a carattere preventivo atte ad accertare la sussistenza delle condizioni minime igienico sanitarie, di sicurezza e di abitabilità degli alloggi, nei procedimenti connessi alla richiesta di iscrizione anagrafica, di cessione di fabbricato e di ospitalità da porsi in essere contestualmente alla presentazione delle richieste di iscrizione anagrafica e delle comunicazioni di cessioni di fabbricato o di ospitalità dello straniero o apolide;

VISTA la necessità di provvedere in merito con il carattere dell'urgenza, attesa la portata del fenomeno relativo all'incremento delle iscrizioni anagrafiche e delle comunicazioni di ospitalità e di quello collegato e diffuso di ordine igienico sanitario, che attiene ad esigenze contingibili ed inderogabili al fine di impedirne una sua incontrollabile espansione a tutela della salute, dell'ordine e della sicurezza pubblica;

PRESO ATTO che l'art. 116 del Codice Civile, non stabilendo alcuna distinzione tra cittadini comunitari ed extracomunitari, con il termine straniero individua tutti coloro che non sono italiani;

DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 15.03.2010

DATO ATTO pertanto che, per l'applicazione della presente ordinanza, l'accezione straniero deve essere come sopra interpretata;

VISTO lo schema di ordinanza sindacale, avente come oggetto "Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza" e relativi allegati;

RITENUTO di esprimere parere favorevole all'emissione dell'ordinanza e delle modalità previste al fine del rispetto del provvedimento ed all'organizzazione e competenza degli uffici comunali interessati al provvedimento;

RITENUTO di stabilire, per le pratiche di residenza i seguenti diritti di segreteria, da versare al Comune, ad esclusivo vantaggio dell'ente a titolo di rimborso spese:

- € 80,00 per le pratiche di residenza;
- € 20,00 per le pratiche di residenza all'interno del Comune;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale, in ordine alla regolarità tecnica dell'atto ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dalla dr. Ledy Maccarinelli Responsabile di Servizio del Settore Servizi finanziari, Servizi: Ragioneria, Economato, Tributi e Personale, in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 43 1° e 2° comma del Codice Civile;

VISTA la legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

VISTO il D.P.R 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento di attuazione Legge n. 1228/54);

VISTO il Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

VISTO il D.P.R. n. 394/1999 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286);

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";

VISTO il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";

VISTE le Circolari del Ministero dell'Interno n. 19 del 06 aprile 2007 e n. 45 del 08 agosto 2007;

VISTA Circolare del Ministero della Salute prot. n. D.G. RUERI/II/12712/1.3.b;

VISTI gli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO l'art. 12 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 come sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, in materia di rilascio del certificato di abitabilità;

VISTO l'art. 2 del D.M. 05.07.1975 (GU 18.07.1975 n. 190);

VISTO il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) Titolo I, capo I;

VISTA la Legge 15 luglio 2009, n. 94;

CON voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERAZIONE G.C. N. 23 DEL 15.03.2010

DELIBERA

1) DI ESPRIMERE parere favorevole sull'allegato schema di ordinanza avente come oggetto: "Ordinanza per l'attuazione delle disposizioni legislative generali in materia di iscrizione nel registro della popolazione residente e disposizioni congiunte in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza" e relativi allegati indicanti l'organizzazione e le procedure da seguire da parte degli Uffici Comunali.

2) DI APPLICARE per le pratiche di residenza i seguenti diritti di segreteria, da versare al Comune, ad esclusivo vantaggio dell'ente a titolo di rimborso spese:

- € 80,00 per le pratiche di residenza;
- € 20,00 per le pratiche di residenza all'interno del Comune.

3) CON DISTINTA votazione ad unanimità, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, a norma dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
dr. ADELIO ZENI



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. MAURO MANTOVANI